

Il Collegio prende atto che, a decorrere dall'anno 2018, sia la RIA (retribuzione individuale di anzianità) che il differenziale liberato dal personale EP cessato confluisce nel Fondo EP, diversamente da quanto è accaduto per il passato. Pertanto, tra le risorse fisse del Fondo in esame sono stabilmente iscritte anche queste risorse, alle quali sono state aggiunte, a decorrere dall'annualità 2019, quelle previste dall' art. 65, comma 2, lett. e, del CCNL 19/4/2018 (lo 0,1% del monte salari anno 2015, relativo al personale della categoria EP). La somma delle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, iscritte al Fondo in esame, risulta pari ad € 187.867,73.

Con riferimento alle "Risorse variabili", che pure possono incrementare il Fondo di anno in anno, il Collegio prende atto che, per quanto attiene alle risorse iscritte al Fondo ex art. 65, comma 3, lett. f, del CCNL 19/4/2018 (attivazione di nuovi servizi, anche in attuazione di programmi comunitari), la disposizione contrattuale prevede che il Fondo oggetto di esame possa essere incrementato, di anno in anno, con le risorse di cui all'art. 87, comma 2, del CCNL del 16/10/2008, qualora le stesse siano stanziare dall'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari. Il Collegio, tenuto conto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione a giustificazione della iscrizione al Fondo delle risorse in questione, come evidenziate all'interno della Relazione tecnico-finanziaria, in data 28/10/2021, rileva che è stato effettuato un riassetto dei livelli di responsabilità affidati alle singole posizioni organizzative di categoria EP, attuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27, in data 31/01/2019, con la quale sono stati rideterminati, altresì, gli originari importi delle fasce retributive mediante un aumento degli stessi pari alla percentuale di aumento (8%) che ha interessato il valore massimo della retribuzione di posizione, come fissato dall'art. 66, comma 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.

Il Collegio considera che le risorse variabili di cui trattasi sono state diminuite, per l'annualità 2021, di € 22.000,00, risultando conseguentemente pari ad € 324.302,36, in considerazione del fatto che la Posizione Organizzativa di "*Responsabile della Struttura di Missione Piano per il Sud*", attualmente vacante, ha portato a termine la propria *mission*, per cui non è più prevista la sua copertura con personale di categoria EP, nonché in considerazione della rideterminazione, in diminuzione, della classificazione dell'incarico di "Coordinatore dei programmi del Rettorato" (ricoperta da personale di categoria EP), operata dal CdA, a decorrere dall'anno 2021, con delibera n. 97 del 24/04/2021.

Il Collegio rileva inoltre che la Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha statuito, al comma 870 dell'art. 1, che "*In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo*". Sulla scorta di quanto statuito da detta disposizione di legge e fermo restando il fatto che al personale della categoria EP non sono corrisposti compensi per lavoro straordinario, il Collegio prende atto che l'ammontare dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati al personale tecnico amministrativo della categoria EP nell'esercizio 2020, come quantificati dalla Ripartizione Finanziaria e Negoziale con nota prot. n. 104168 del 22/06/2021, iscritti al Fondo in questione, ammontano ad € 3.288,52 (le somme sono state preventivamente decurtate degli oneri riflessi a carico dell'Ente). Detti risparmi sono stati già certificati da questo Collegio con verbale n. 6 del 28/06/2021, come richiesto dalla precitata disposizione di legge.

Per quanto attiene alle decurtazioni applicate al Fondo in esame, il Collegio tiene conto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in merito alla decurtazione del Fondo per rispetto del limite dell'anno 2016. Pertanto, si rileva che al Fondo EP per l'anno 2021 è stata applicata una decurtazione di € 714,31 - che si aggiunge a quella (€ 118.051,88) applicata ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 - al fine di ricondurlo entro il limite del Fondo certificato per l'anno 2016. A questo proposito il Collegio rileva che l'Amministrazione universitaria ha fatto riferimento al parere reso dall'ARAN all'Università degli Studi di Napoli Federico II con nota prot. n. 13597 del 12/07/2018, con cui l'Agenzia

ha asserito che «per quanto espressamente previsto dalle nuove disposizioni contrattuali (si vedano in particolare l'art. 63, comma 4 e l'art. 65, comma 4 del CCNL 19/4/2018), il rispetto dei limiti di legge deve essere garantito, in fase di costituzione, complessivamente per entrambi i fondi»; ed ancora, prosegue l'ARAN, «l'apparente contraddizione segnalata potrebbe essere risolta (...) ponendo a raffronto il Fondo EP relativo all'anno in cui si procede alla costituzione (implementato delle nuove risorse relative ai cessati EP) con il medesimo Fondo EP relativo all'anno base 2016, incrementato "virtualmente" dalle medesime risorse imputabili al personale EP in tale anno. Va da sé che l'ipotizzata modalità di raffronto con l'anno base, dovrà implicare, per l'altro Fondo relativo al personale delle categorie B, C e D, una corrispondente riduzione dell'importo 2016, al fine di garantire che, complessivamente per entrambi i fondi, sia garantito il rispetto di quanto previsto dal citato art. 23 comma 2». Alla luce di quanto chiarito dall'ARAN, l'Amministrazione universitaria ha incrementato virtualmente il limite del Fondo EP 2016 (originariamente certificato per € 327.144,81) con un importo di € 127.783,00, che rappresenta le poste temporaneamente esterne al Fondo (PEO a bilancio) del personale EP, riferite all'anno 2016, che originariamente erano iscritte al Fondo B/C/D del medesimo anno 2016, Fondo quest'ultimo che è stato corrispondentemente ridotto di uguale importo al fine di rendere omogeneo il confronto tra i due Fondi EP, quello del 2021 e quello del 2016, come richiesto dalla disposizione normativa in commento. Il Collegio, quindi, rileva che il nuovo limite 2016, virtualmente determinato, è pari ad € 454.927,81. Tanto premesso, il Collegio prende atto che il Fondo EP per il 2021, cui fare riferimento ai fini della verifica del rispetto del limite 2016, è pari ad € 455.642,12. Atteso che detto Fondo supera il limite del corrispondente Fondo EP del 2016, virtualmente rideterminato in € 454.927,81, è stato necessario applicare la decurtazione di € 714,31, al fine di ricondurlo entro il limite di legge. Questa condizione scaturisce dal fatto che a partire dall'anno 2018 al Fondo EP deve essere iscritta, in corrispondenza della voce "Poste temporaneamente esterne al Fondo", la quota del differenziale corrisposto al personale della categoria EP, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, lett. a) e d) del CCNL di comparto del 19/04/2018. Ne consegue che, in coerenza con quanto dichiarato dall'ARAN con il precitato parere, necessariamente la verifica del rispetto del limite 2016 va effettuata, a partire dall'anno 2018, considerando complessivamente sia il "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D", sia il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP". Si prende atto, quindi, che l'ammontare complessivo del Fondo EP (come determinato a seguito della decurtazione applicata) e del Fondo B/C/D, relativi all'anno 2021, pari ad € 2.194.968,68, è uguale all'ammontare complessivo del Fondo EP e del Fondo B/C/D, relativi all'anno 2016, pari ad € 2.194.968,68 e che, pertanto, risulta garantito il rispetto di quanto previsto dal citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Con riferimento alle poste di destinazione (utilizzo) del Fondo in esame, il Collegio considera che le risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, pari complessivamente ad € 187.867,73, sono sufficienti a finanziare la retribuzione di posizione nella misura minima (€ 3.099,00), che il CCNL impone di corrispondere a tutto il personale della categoria EP (€ 51.520,88). Il Collegio, inoltre, prende atto della completa distribuzione delle risorse iscritte al Fondo (€ 430.349,98), effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del CCNL del 19/04/2018, come di seguito riportato:

- € 196.729,00 (importo determinato in via preventiva) per il finanziamento della retribuzione di posizione al personale della categoria EP (comprensivo anche del minimo di posizione);
- € 32.659,69 rappresenta l'importo che è stato corrisposto nel 2020 al personale della categoria EP della Ripartizione Tecnica e Tecnologica e della Ripartizione Finanziaria e Negoziante a titolo di "Incentivi per attività di progettazione" (€ 23.317,11) ed a titolo di "Incentivi per Funzioni Tecniche" (€ 9.342,58). Dette somme sono iscritte al Fondo al solo fine di darne evidenza contabile;
- € 10.830,04 sono destinati al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali del personale della categoria EP; detta somma è stata vincolata sul B.U. per il corrente esercizio finanziario col n. 8687/2021;
- € 59.018,70 per il finanziamento della retribuzione di risultato, da corrispondere in ragione dei risultati conseguiti sulla base della valutazione annuale che il Direttore Generale effettuerà dei singoli incarichi, tenuto conto di quanto previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" vigente. Anche questa somma è stata accantonata sul B.U. per il corrente esercizio finanziario col vincolo n. 8692/2021;

○ € 131.112,55 rappresentano le somme accantonate e non utilizzate per rispetto dei limiti posti dai CCNL. A questo proposito il Collegio rileva che l'art. 76, comma 4, del CCNL del 16/10/2008, stabilisce che "L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita", mentre l'art. 70, comma 3, del CCNL del 9/08/2000 prevede che "Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo". Nel rispetto di dette disposizioni contrattuali, le risorse che sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, per l'anno 2021, quantificate in € 59.018,70, rappresentano il 30% medio della retribuzione di posizione attribuita al personale EP e corrispondono al 13,71% dell'ammontare complessivo del Fondo in esame. Il Collegio, quindi, prende atto che la somma di € 131.112,55, che residua a seguito del finanziamento degli altri istituti incentivanti previsti dal CCNL del 19/04/2018, è stata accantonata e resa indisponibile per l'anno 2021, al fine di rispettare le precitate disposizioni contrattuali. Tanto, anche in analogia con quanto affermato dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato - con il parere reso all'Università del Salento con nota prot. 14029 del 14/02/2014. Queste risorse potranno essere utilizzate in futuro per il finanziamento del trattamento accessorio del personale EP che sarà assunto sulla base di quanto previsto dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Ateneo.

Il Collegio, da ultimo, rileva che eventuali interventi sulle Posizioni Organizzative di categoria EP, che dovessero determinare una variazione della corrispondente retribuzione di posizione, troveranno in ogni caso compensazione all'interno delle poste di costituzione del "Fondo".

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

la Relazione tecnico finanziaria, in data 28/10/2021, è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

la costituzione del "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*", relativo all'anno 2021, è stata predisposta in conformità alle previsioni del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, e delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla certificazione del "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*", relativo all'anno 2021, per un importo pari ad € 430.349,98 (oltre gli oneri a carico dell'ente), a cui si aggiungono le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (PEO a bilancio), pari ad € 95.286,86, (oltre gli oneri a carico dell'Ente), secondo quanto risulta dai prospetti allegati.

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 9:50.

Il Collegio, in considerazione delle modalità di riunione telematica, dà mandato al Presidente di inviare il presente verbale, da intendersi sottoscritto da tutti i componenti, ai competenti Organi dell'Università del Salento.

FIRMATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi di Marco

(Presidente)

Dott. Giovanni Desantis

(Componente)

Dott. Michele Sciscioli

(Componente)